

Decreto rettorale, 17 ottobre 2012, n. 961 – prot. n. 112682

Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Firenze.

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 10 in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO l'art. 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze sull'autonomia normativa dell'Università e delle sue Strutture;
- VISTO l'art. 20 dello Statuto sul Collegio di Disciplina dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- PRESO ATTO dei pareri resi dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 12 settembre 2012 e 25 settembre 2012;
- DATO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico nella seduta del 25 settembre e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 settembre 2012, con le quali è stato approvato il nuovo "Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Firenze";
- DATO ATTO della comunicazione del Rettore al Senato Accademico nella seduta del 10 ottobre 2012,

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Firenze" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 17 ottobre 2012

IL RETTORE f.to *Prof. Alberto Tesi*



Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Firenze

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta norme sull'istituzione ed il funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Firenze, in applicazione dell'articolo 10 della 1. 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 2 Istituzione del Collegio di Disciplina

- 1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo¹ è istituito il Collegio di Disciplina.
- 2. Il Collegio è nominato dal Senato Accademico tra i Professori universitari in regime di tempo pieno e i Ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno dell'Università.
- 3. Nella prima seduta, convocata dal Rettore, il Collegio elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i Professori ordinari, il Presidente.
- 4. Ove un membro effettivo o supplente del Collegio cessi anticipatamente dalla carica il Senato Accademico provvede sollecitamente alla sua sostituzione.

Articolo 3 Avvio del procedimento disciplinare ed atti di competenza del Rettore

- 1. Il Rettore² qualora abbia notizia di fatti che configurano illeciti disciplinari dispone immediatamente l'avvio del procedimento disciplinare. E' fatto salvo, ove necessario, lo svolgimento di accertamenti preliminari, da completarsi comunque nel termine perentorio di 15 giorni dalla notizia del fatto, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento.
- 2. Il procedimento disciplinare ha avvio con l'atto di contestazione degli addebiti, con cui viene assegnato al Professore o Ricercatore un termine non superiore a 15 giorni per essere ascoltato e presentare le proprie giustificazioni.
- 3. A conclusione dell'istruttoria, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il Rettore: a) ove ritenga che non sussistano le condizioni per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare dispone l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato; b) ove ritenga che vada applicata la sanzione della censura provvede ad assumere il relativo provvedimento; c) ove ritenga che vada applicata una sanzione più grave della censura trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta.

Articolo 4 Atti di competenza del Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina opera secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010,



n. $240.\frac{3}{}$

Articolo 5 Obbligo di astensione dei componenti del Collegio di Disciplina

1. Nel caso in cui un componente del Collegio afferisca allo stesso Dipartimento del Professore o Ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, o abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il Professore o Ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, dovrà astenersi ed essere sostituito dal membro supplente. Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi il Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Professore ordinario più anziano nel ruolo.

Articolo 6 Pubblicazione ed entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento è pubblicato sul <u>sito internet</u> e sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- ¹ Art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze:
- c. 2 "Il Collegio è nominato dal Senato Accademico tra i Professori ed i Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università. Resta in carica per quattro anni ed i membri non sono rieleggibili. Il collegio elegge al suo interno il Presidente tra i Professori ordinari."
- c. 3 "Il Collegio svolge, secondo le formalità ed i termini di legge, la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime al termine parere vincolante in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento. In particolare, il Collegio è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal Presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal Presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal Presidente e da due ricercatori. Al termine dell'istruttoria il Collegio trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
- ² Art. 10, c. 2 della legge 30/12/2010 n. 240: "L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta".
- ³ Art. 10, c. 3 della legge 30/12/2010 n. 240: "Il Collegio di Disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo Delegato, nonché il Professore o il Ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione



delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

- 4 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
- 5 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data avvio del procedimento stesso; il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.